

*Il bollettino dell'Osservatorio sulla legalità*

**n. 11/2023**

<i>La legalità sfidata</i> Giuseppe Acocella	p. 2
<i>Libertà e legalità</i> Ersilia Crobe e Stefano Sepe	p. 3
<i>Il rave illegale: dal rito alla devianza</i> Diego Forestieri	p. 5
<i>Rave: raduni pericolosi o decreti frettolosi?</i> Francesco Cirillo	p. 7
<i>Il Manifesto dell'UCPI come forma di resistenza al populismo giudiziario</i> Gaia Fristachi	p. 12
<i>Un diritto penale liberale contro il diritto penale populista</i> Giorgio Ridolfi	p. 14

## *La legalità sfidata*

GIUSEPPE ACOCELLA

In queste ultime settimane il tema legalità è parso diventare il centro e l'interesse supremo dell'attenzione dell'opinione pubblica, assorbito e risucchiato dalle vicende dello scandalo Panzeri a Bruxelles (aggravando la crisi della credibilità della politica), dall'arresto, dopo trent'anni di scandalosa latitanza, del mafioso Messina Denaro – che ha finito per calamitare a sua volta la gran parte del dibattito sulla riforma della giustizia avanzata dal Ministro Nordio in tema delle intercettazioni – ed infine dalla radicata illegalità reiterata dai cosiddetti “tifosi estremi” del mondo calcio. La sfida che proviene da questa illegalità cocciuta costituisce il maggior rischio per le democrazie dialoganti, tanto che la diffusa sensazione di impunità (tifosi colti in flagrante e subito liberati da una magistratura “comprensiva”) induce comportamenti irridenti e violenti nei giovani, che una comica che viene ben pagata con il canone RAI nonostante non faccia ridere, giustifica sfoderando un progressismo “buonista” che cerca ragioni “sociali” allo sfogo violento favorendo la sensazione di positività di tali atteggiamenti. Sono avvenimenti tra loro diversi e di differente gravità, ma tutti insieme producono la conseguenza per la quale la legalità rischia di essere fraintesa come valore, torturata e stratonata sul letto di Procuste dell'approssimazione propagandistica e salottiera. In realtà la centralità urlata della legalità tende a rendere i fenomeni illegali momentanei, non ordinari (dunque non un reale problema strutturale della società, ma un accidente spettacolare e fuor dell'ordinario).

La spettacolarità che sembra accompagnare questi fenomeni di vera criminalità (organizzata e non) si salda con la diffusione imprevista – cui abbiamo assistito con tensione negli ultimi tempi – di atteggiamenti illegali legati alla crescita di fenomeni denotanti l'aggressività violenta tra i giovani (bullismo, bande giovanili e “baby-gang” di buona famiglia, teppismo, vandalismo, aggressioni a soggetti indifesi), che costituisce il bacino di crescita della illegalità, costringendo gli “analisti sociali” alla moda a considerare insufficiente la «spiegazione sociale» che ha furoreggiato in precedenza, e che riconduceva sempre e soltanto a ragioni di disagio economico-sociale o ambientale l'insorgere dei fenomeni di devianza e di criminalità minore nelle società del benessere. Finalmente l'ammissione della carenza di formazione ai valori dell'*ethos* comune e ai principi di etica pubblica si fa faticosamente strada. Infatti, il «disimpegno morale» proclamato dai guru dell'educazione *libera e senza freni* costituisce la premessa della diffusione di un atteggiamento che avremmo un tempo definito “asociale” e che oggi, specie in certi ambiti di studio, viene definito «scarsa empatia» (alla ricerca anche di spiegazioni biologiche e “neo-darwiniane” degli atti morali). Ciò comporta una crisi di *autorità*, la quale viene sostituita dalla convinzione che acquistino validità i comportamenti più diffusi per il solo fatto che lo siano, elidendo ogni considerazione *valoriale* (e dunque universalistica). La vera sfida alla legalità si alimenta di queste ambiguità, reale brodo di cultura della illegalità criminale.

La spiegazione “socio-ambientale” si mostrava del resto tranquillizzante per due motivi: restringeva solo a individuabili

cause ed in determinabili aree sociali degradate l'esplosione di fenomeni di violenza giovanile da un lato, e riteneva di potere con sicurezza individuare il rimedio – e quindi di avere la certezza della soluzione – nel miglioramento delle condizioni economiche e sociali di queste fasce, oppure – più efficacemente – in una programmazione educativa “civile”.

È ormai evidente che il problema educativo-formativo non può essere ridotto alla pura questione materiale della diffusione territoriale della scuola, considerando che se è vero che «la scuola può cambiare la società in cui si inserisce», è anche vero che la mera dislocazione non basta, giacché può accadere che «la società può cambiare ogni scuola che venga in un determinato contesto inserita».

La scelta della legalità è insieme etica, sociale, civile, politica, e su questo terreno la perdita di tensione morale subita dai valori repubblicani e costituzionali è parte essenziale della crisi cui assistiamo, aggravata dal chiacchiericcio politico che punta a massimizzare la propaganda ed il profitto elettorale. La legalità è sfidata nelle sue fondamenta stesse.

## *Libertà e legalità*

ERSILIA CROBE e STEFANO SEPE

C. Il tentativo di conciliare libertà e legalità è alla base della riflessione politica - ma anche filosofica e morale - del mondo occidentale. L'equilibrio tra questi due principi è anzi l'essenza della democrazia. Quella tra libertà e legalità è una coabitazione naturale?

S. La legalità, da sola, non garantisce la libertà. Sotto questo profilo l'esperienza storica delle dittature della prima metà del secolo XX ne sono state una dolorosa conferma. L'esito del processo di Norimberga costituisce, al riguardo, un approccio decisivo per definire i fondamenti del nesso tra legge e giustizia, tra legalità e sua sostanziale negazione.

Senza legalità non può esserci libertà, perché soltanto la legalità assicura, pur in modo talvolta imperfetto, quella certezza del diritto senza la quale non può esservi libertà politica. Questi due pilastri di ogni democrazia agiscono – per così dire – in corrispondenza biunivoca: l'una sostiene e legittima l'altra. Legalità e libertà sono, insieme, presupposti e finalità della certezza del diritto.

C. Eppure nel nostro Paese questa relazione biunivoca sembra, talvolta, forzata. Sempre più cittadini percepiscono la legalità e vivono le regole come un limite. L'esperienza della pandemia e il dibattito – polemico – intorno alle limitazioni della libertà personale di movimento e di scelta conseguito alle restrizioni. Anche una parte della classe politica era dell'idea che il diritto alla salute non avesse prevalenza sulla libertà individuale.

Pensiamo alla “vicenda *rave*” (discussa in più punti in questo Bollettino) o ancora a quello che si può definire un atteggiamento culturale tipico nel Paese, il cosiddetto “abusivismo di convenienza”.

Il senso civico degli italiani, cioè quell’atteggiamento individuale che attiene al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità, è storicamente debole.

S. Quello degli italiani con la legalità è un rapporto problematico e, spesso, contraddittorio. Tale fenomeno ha radici lontane e profonde. È, appunto, radicato in molti cittadini un atteggiamento che potremmo definire come concezione autoreferenziale – meglio solipsistica – della libertà: ciò che viene reputato come bisogno personale (o di gruppo, o di segmento della società) diventa automaticamente concepito come legale. Le leggi (e le norme in generale) vengono avvertite da molti come costrizioni inique, ovvero come regole che possono essere trascurate se considerate ingiuste. Da ciò discende che esse possono essere violate.

Al riguardo, peraltro, non può negarsi che talvolta le leggi non aderiscono pienamente al precetto di giustizia che ne dovrebbe contrassegnare il contenuto. Da ciò una sorta di legalità illegale, rispetto alla quale esistono due vie di uscita: trascurare le loro esistenza, oppure battersi affinché le norme sbagliate vengano modificate o cancellate. Ribellismo e “aggiramento” sono le forme principali dello scarso senso civico presente tra parte non trascurabile della popolazione. In merito la sorella di Gaetano Filangieri ebbe modo di affermare (rispetto ai tentativi di trasformazione portata avanti nel Regno alla fine del Settecento): “non fate nuove leggi, siamo già troppo occupati a violare quelle esistenti”.

C. La legge è divenuta, nell’evoluzione teorica e nella prassi dello Stato di diritto, la cornice entro la quale realizzare appieno il diritto di libertà. La legge è la risposta al quesito richiamato prima, vale a dire “*potere politico: fino a che punto?*” di così grande interesse pragmatico per il funzionamento degli ordinamenti statuali.

S. «La legalità è condizione di libertà. Senza certezza del diritto non può sussistere libertà politica». Così scriveva, nel terribile inverno tra il 1943 e il 1944, Piero Calamandrei, mentre – dopo la caduta del fascismo – gli orizzonti della rinascita democratica erano ancora tutti da scrivere. Mentre erano chiari gli ingombri dittatoriali da rimuovere, non altrettanto netti erano i contorni degli scenari per la costruzione di un sistema politico e di un ordine sociale che potessero configurarsi come fondamenti della democrazia.

Il ripristino del principio di legalità a «metodo di governo», osservava Calamandrei, era il necessario presupposto di una «duratura rinascita» della democrazia. E concludeva, osservando che «una legalità che può modificare tutte le leggi meno quelle poste a priori come condizioni necessarie per il rispetto della libertà».

C. Il superamento della concezione meramente «negativa» della libertà individuale è stato terreno di vivace dibattito in Assemblea costituente tra le principali componenti culturali – la liberale, la socialista-comunista e la cattolica.

Elevatissimo il dibattito in Prima Sottocommissione, ove Giorgio La Pira, nella seduta del 1° ottobre 1946, così rappresentò l’essenza del concetto di libertà che era suo obiettivo fissare in Costituzione: «Nella Dichiarazione del 1789 “La libertà consiste

nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri”. [...] invece nella Costituzione italiana si vuole introdurre un concetto positivo di questa libertà, il concetto di una libertà finalizzata. Mentre la Costituzione del 1789, e in genere le costituzioni a tipo liberale, parlano allo Stato per limitarne la libertà nei confronti dei diritti imprescrittibili dell’uomo, la nostra Costituzione vuole parlare non soltanto allo Stato, per limitare la sua autonomia circa i diritti della persona, ma anche alla persona, per orientare la sua libertà e limitarla rispetto ai diritti della persona. Quindi la nostra Costituzione dovrebbe parlare contemporaneamente allo Stato, per limitare la sua libertà o meglio per finalizzarla, e alla persona pure per finalizzarne la libertà». Era qui il passaggio dallo Stato liberale a quello costituzionale?

S. precisamente. È nella nostra Costituzione che sono scolpiti i valori fondamentali di una repubblica democratica. La legalità – può dirsi in estrema sintesi – si oggettivizza soltanto allorché essa venga custodita attraverso un sistema di norme giuridiche tese a concretizzare i diritti dei consociati. Laddove tale circuito riesce a svilupparsi in modo armonioso e ordinato, i cittadini possono essere (e sentirsi) pienamente liberi. In un siffatto quadro le dinamiche e le contraddizioni proprie di una democrazia matura hanno la possibilità di essere composte in forma di sintesi dei diritti di ciascuno e di rispetto delle modalità di una ordinata convivenza civile.

## ***Il rave illegale: dal rito alla devianza***

DIEGO FORESTIERI

Il fenomeno del *rave party* è balzato agli onori della cronaca per le recenti iniziative normative che lo indicano come reato (art. 633-bis c.p) ma il *rave*, quale manifestazione musicale di gruppo, nasce già negli anni Ottanta con accesso completamente libero e gratuito e tali iniziative si svolgono in grandi aree quali capannoni abbandonati o spazi aperti quali cave o foreste e arriva in Italia a partire dagli anni Novanta. Il termine “*rave*”, a bene vedere, risale al dialetto scozzese del 1300, e indicava un particolare stato d’animo entusiastico, esaltato e delirante. Si potrebbe dunque oggi intendere il fenomeno del *rave* come rito in relazione a questa esaltazione di stati d’animo e sentimenti collettivi?

Secondo l’Enciclopedia delle Scienze Sociali (1997) alla voce Riti, Gilbert Lewis dà questa ampia e variegata definizione: «Il termine 'rito' è usato spesso per designare le procedure formali, gli atti di osservanza religiosa e le cerimonie di un culto, ma in un’accezione più ampia indica qualunque comportamento o attività formalizzata che si svolge secondo regole o procedure specificate dalla società: in questo senso si parla di ‘usanze e riti della guerra’, oppure di ‘riti di passaggio’ (matrimoni, cerimonie di insediamento, ecc.). Gli atti o i comportamenti rituali spesso hanno un carattere peculiare o straordinario che li distingue da altre attività sociali, e tuttavia i confini tra ciò che è rito e ciò che non lo è sono piuttosto incerti e indefiniti. Gli atti rituali possono essere individuali e privati, oppure pubblici e sociali».

Uno studio specifico, non del tutto recente – a dire il vero – ma molto ben articolato,

ha dato una dignità di approfondimento alle tipologie del fenomeno in una visione di rito collettivo, secondo cui per il fenomeno *rave* in quanto comportamento rituale e simbolico: «appaiono fondamentali alcuni concetti-chiave utilizzati dall'antropologia: concetti come rito, simbolo, totemismo, comunità» e ancora: «Queste pratiche, che possono apparire agli occhi dell'osservatore moderno come vere e proprie aberrazioni, hanno un carattere di necessità presso tutte le culture del mondo; il rito è insomma un fatto generale, e una società del tutto priva di un qualsiasi rituale sarebbe da considerarsi anomala» (Le tipologie del fenomeno *rave* in un'ottica antropologica di Isabella Carli, 1997).

Senza volere scomodare il grande Maestro Durkheim, a questo punto si potrebbe parlare forse di forme di rappresentazioni del sentimento collettivo come tipologie neo-primitivistiche e neo-tribalistiche? Difatti, in una cultura come la nostra dove sono stati dimenticati i miti e cancellati i riti, è inevitabile che soprattutto le nuove generazioni, che sono in una fase di passaggio, cerchino di trovare delle modalità che "rompano" con gli schemi tradizionali e tentino di creare dei riti collettivi: come il *rave party*.

Un modo moderno di ricerca della *trance* e di stati alterati della coscienza, nella condivisione di spazi e momenti collettivi che però, beninteso, non hanno nulla a che fare in realtà con il passaggio a momenti di crescita rituali o forme di protesta sociopolitica, sebbene si tenda, in alcuni casi, a dare dignità ad un fenomeno, quello del *rave*, non più visto come controcultura ma addirittura come subcultura della struttura dominante.

Sta di fatto che ora il fenomeno è illegale e tutti i partecipanti possono essere tacciati

come devianti. La natura deviante del fenomeno sta proprio nelle sue principali caratteristiche giacché le componenti principali che un *party* illegale vuole mettere in evidenza sono: l'attacco alla proprietà pubblica e privata attraverso l'occupazione di spazi abbandonati o grandi spazi verdi e la loro autogestione temporanea (TAZ, Zone Temporaneamente Autonome), sperimentazione di stati di coscienza diversi da quello tipico della quotidianità (con o senza l'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti). Senza contare tutte le altre criticità illegali: inquinamento acustico e ambientale e per l'appunto l'abuso di sostanze stupefacenti.

Dopo decenni in cui l'opinione pubblica si è sempre dimostrata contraria al fenomeno dei *rave party*, si giunge ora alla messa al bando del fenomeno ma ciò segna anche l'incapacità da parte delle istituzioni di contribuire positivamente allo sviluppo ricreativo di nuove forme di aggregazione giovanili, dove poter liberamente esprimere forme culturali e artistiche alternative e condividere il proprio sentimento di emancipazione dalla società di massa. Vi è da aggiungere, però, che in una società moderna la trasgressione è ormai istituzionalizzata in quanto confinata in spazi ben precisi e riconoscibili deputati alla sua espressione, come appunto quelli delle discoteche.

In tal senso, un noto esponente della cultura giovanile Dj Aniceto, uno dei dj italiani più impegnati nel sociale, testimonial di campagne antidroga spiega di essere «da sempre contro tutti i 'Rave' e le 'feste improvvisate' soprattutto se fatti in luoghi di divertimento non autorizzati e senza ogni tipo di supporto medico in caso di emergenze». «Chi apre questi 'non locali' dovrebbe essere severamente punito perché

gioca troppo facilmente con delle giovani vite' – prosegue Aniceto – Molti anni fa, a questo tipo di feste mi hanno spesso invitato a lavorarci ma ho sempre evitato di andare. E lo consiglio a tutti i miei colleghi». «Il Rave è un luogo dove si va esclusivamente a 'farsi' lontanissimo da ogni tipo di controllo e dove i giovani pensano che possano 'sfogarsi' in tutte le maniere possibili ed inimmaginabili con l'alibi del sottofondo musicale – conclude – ed io non voglio essere il juke box del funerale di questi ragazzi. Vietare i Rave party, come ha fatto la Francia, è un atto di civiltà e di tutela della salute»<sup>1</sup>.

## **Rave: raduni pericolosi o decreti frettolosi?**

FRANCESCO CIRILLO

La vicenda dei *rave* ha acceso il dibattito pubblico nello scorso autunno e ha trovato una sua parziale composizione nell'introduzione di nuove «*norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali*», introdotte dall'art. 5 del d.l. 162/2022 del 31 ottobre e convertite con modificazioni (significative) dalla l. 199/2022 del 30 dicembre.

Ancorché si tratti di un ambito specifico, le polemiche hanno interessato aspetti disparati: l'opportunità e la legittimità costituzionale del ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penale; la determinatezza delle fattispecie; l'identificazione delle condotte che s'intendevano sanzionare; il rispetto della libertà di riunione; la collocazione delle disposizioni; la comparazione con altri ordinamenti; ecc. Alcune delle perplessità verso la formulazione originaria sono state ampiamente condivise, visto che la stessa maggioranza ha introdotto molti correttivi in sede di conversione. Senonché, una proiezione così amplificata della vicenda ha favorito una forte radicalizzazione del dibattito: da un lato, fazioni paladine delle libertà giovanili (sarebbe, per alcuni, una "norma liberticida"); dall'altro, istanze fortemente moralizzatrici (le disposizioni contrasterebbero la propagazione di una generazione di "zombie"). Così, lo scontro si è esteso al terreno scivoloso dei modelli culturali

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://storiografia.me/2012/11/13/il-rito-magico-ossessivo-del-rave-party/>.

della gioventù: un orizzonte di sicuro rilievo, ma difficile da scrutare con un simile rumore di fondo e, soprattutto, nell'occasione dell'adozione di un provvedimento «*di necessità e urgenza*».

Occorre ripercorrere la vicenda nelle sue tappe essenziali. Negli ultimi giorni di ottobre 2022 nei pressi di Modena si svolge un *rave*, il quale esita in uno «sgombero *soft*» ad opera del Prefetto, attuato sulla base di immutate coordinate di legge. Non si tratta del primo episodio di interesse: le cronache rievocano, su tutti, il *rave* tenutosi nell'alta Tuscia viterbese, durante il Ferragosto dell'anno precedente, nel corso del quale si erano prodotti danni per centinaia di migliaia di euro e un morto.

Nelle more dello sgombero di Modena, è adottato il d.l. 162, che introduce un nuovo art. 434-bis c.p., secondo cui: «*l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica*»; con reclusione da tre a sei anni (e sanzioni pecuniarie) per chiunque organizzi o promuova tali invasioni e pene diminuite per chi soltanto vi partecipi.

Una parte delle critiche rivolte all'intervento, come detto, si concentrano sull'opportunità e sulla legittimità della decretazione d'urgenza in ambito penale: non v'è dubbio, infatti, che i provvedimenti d'urgenza stridano con le fi-

nalità più ideali di un diritto penale costituzionalmente orientato e che, oltre a un dubbio generale sulla compatibilità tra decretazione e diritto penale, potrebbe sollevarsi qualche critica sull'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento (le norme previgenti si erano dimostrate, peraltro, sufficienti). Eppure, per i decreti-legge, un divieto di intervento in ambito penale non è «previsto dall'art. 77 della Costituzione» e «non può essere desunto dal principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione), venendo tale riserva osservata anche da atti aventi forza di legge [...], purché nel rigoroso rispetto dei presupposti» (Corte cost., sent. 330/1996). Quanto alla necessità e all'urgenza, peraltro, il sindacato di costituzionalità richiede per l'illegittimità quella «evidente mancanza» dei presupposti (sent. 161/1995) che non si è riconosciuta in casi in cui la giustificazione del provvedimento e la connessione con il contesto apparivano ben più sfumate. Quindi, sia in ordine alla legittimità della decretazione d'urgenza in ambito penale, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti, i profili di incostituzionalità sembrano sopravanzati da più intense questioni di opportunità. Del resto, ci confrontiamo con una prassi, ancorché discutibile, diffusa e risalente, che non è imputabile solo a questo esecutivo.

Il secondo aspetto critico, di ordine logico-sistematico, consiste nella collocazione dell'articolo nel contesto dei delitti contro la pubblica incolumità, laddove fattispecie affini come l'invasione arbitraria di terreni e edifici e la turbativa violenta del possesso (di cui gli artt. 633 e 634 c.p.) sono inserite tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle

cose o alle persone. La scelta si connette alla diversa qualificazione di questa invasione di terreni per raduni pericolosi rispetto alla generica invasione arbitraria, proprio per il pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica che le condotte causerebbero. Questo profilo, però, conduce direttamente alla definizione della fattispecie, la cui presunta genericità ha sollevato questioni di ordine differente. Innanzitutto, emergono dubbi relativi alla determinatezza costituzionalmente richiesta per le fattispecie penali, con riferimento al principio racchiuso nel brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, certa et praevia*, che da Ulpiano a Feuerbach, sino all'ordinamento CEDU e alla giurisprudenza costituzionale si arricchisce di connotazioni sempre più incisive. Poi, la stessa genericità sarebbe il sintomo di una difficoltà a individuare la classe di fatti da sanzionare, nel più ampio quadro di una libertà di riunione, per contro, costituzionalmente presidiata. Allora, sarebbe troppo generico il pericolo paventato per l'ordine pubblico e poco limpido, tra le varie, le ragioni della soglia quantitativa di cinquanta persone, al di sotto delle quali le condotte sarebbero lecite e coperte dalle garanzie di un diritto fondamentale, mentre si rischierebbe la reclusione per la sola presenza al *rave* (talora non preventivabile dall'agente) di qualche partecipante di troppo.

Un rapido confronto comparativo dimostra che disposizioni simili siano presenti anche in altri ordinamenti.

Il caso più noto è quello del Regno Unito, che nel 1994 ha abilitato gli sgomberi dei *rave*, nelle sezioni 63-65 del *Criminal Justice and Public Order*

*Act*, definendoli come raduni «*all'aperto di cento o più persone in cui viene riprodotta musica amplificata durante la notte (con o senza intervalli)*», tali che, a causa del volume, della durata e del tempo possano causare gravi disagi agli abitanti. L'intervento è così mirato da specificare che per "musica" s'intendano anche i «*suoni caratterizzati interamente o prevalentemente dall'emissione di una successione di battiti ripetitivi*», dimostrando da un lato una certa conoscenza di aspetti distintivi dei generi che vanno dalla *techno* alla *acid-house* e sino alla *psy-trance*, dall'altro una sfiducia verso la pacifica sussunzione di simili "successione di battiti" al genere delle attività musicali (e però, non v'è dubbio che essi, almeno dal 1994 *ex lege*, siano musica a tutti gli effetti). Il riferimento, tuttavia, appare problematico perché il Regno Unito non ha una costituzione scritta identificabile in un unico documento e, in materia di libertà di riunione, la sola operatività dei limiti dello *Human Rights Act* del 1998 e, soprattutto, della giurisprudenza sul punto (cfr. *Austin v. United Kingdom*, 2012) consentono interventi ben più pervasivi di quelli attuabili nella cornice del nostro art. 17 Cost. Nondimeno, le cronache attestano che simili raduni siano tuttora possibili, forse per carenza di meccanismi preventivi e per la difficile operatività della soglia quantitativa.

Diverso è il caso francese, dove sono regolati ed eventualmente sanzionati *les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical* (nell'attuale formula dell'Article L211-5 del *Code de la sécurité intérieure*), in un complessivo meccanismo che prevede un preavviso degli organizzatori reso alle autorità, in cui la

dichiarazione relativa all'evento è corredata dell'autorizzazione all'occupazione del terreno o dei locali, rilasciata dal titolare (*ergo*, autorizzazione dell'occupazione, non già della riunione). Il quadro si completa, poi, con una trama di disposizioni, locali e amministrative, tese a limitare il trasporto non autorizzato di impianti audio per eventi.

Il divieto è apparso in Francia nella *Loi sur la sécurité quotidienne*, approvata nel contesto della reazione agli attentati dell'11 settembre, ed è poi confluito nel generale *Code de la sécurité intérieure*. Cionondimeno, anche in Francia, la libertà di riunione non figura in nessun testo costituzionale in vigore (era presente nelle Costituzioni del 1793 e del 1848; non però nella Costituzione del '58, attualmente vigente, che richiama la sola Dichiarazione del 1789, in cui la libertà di riunione non è sancita). Ciò implica che la libertà di riunione, benché riconosciuta in via mediata, possa essere limitata in ragione di altri valori, e così anche per tutelare la proprietà (cfr. Cons. cost., dec. 2021-824 DC).

Quanto alla Spagna e alla Germania, in un quadro di riferimenti troppo articolato per essere qui richiamato, si può registrare l'assenza di un divieto generale simile a quello sancito nel Regno Unito, o di un meccanismo di controllo analogo a quello istituito in Francia; esistono, invece, sanzioni specifiche per singole condotte illecite, oltre che una trama di divieti imposti dalle autorità locali.

Allora, i riferimenti comparati, per quanto utili a comprendere i modelli osservati dal legislatore italiano, non sono

dirimenti nella ricerca delle soluzioni ottimali, complice anche la limpida chiarezza dell'art. 17 Cost., che prevede il mero preavviso per le sole riunioni in luogo pubblico e la possibilità di un loro divieto solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità. Alcuni ordinamenti europei difettano del tutto di garanzie simili, e comunque la Costituzione italiana appare ben più garantista di altre: della Legge fondamentale tedesca (l'art. 8 GG pone una sola riserva di legge non motivata) o della Costituzione spagnola (dove l'art. 21 contiene una riserva di legge rinforzata in cui la «*alteración del orden público*» è riferita tanto al «*peligro para personas*» o quanto ai «*bienes*»).

D'altra parte, il quadro normativo italiano previgente già consentiva di interdire i raduni che realizzassero gli estremi di altri illeciti. Intanto, perché «la libertà di riunione non può essere esercitata in luoghi dei quali non si abbia la disponibilità, stante il fatto che il suo esercizio risulta condizionato da altri diritti interessi costituzionalmente rilevanti, a cominciare dal diritto di proprietà»<sup>2</sup>. E in questo quadro, ai sensi dell'art. 20 TULPS, quando le riunioni «*possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti*», per esempio, nel caso di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), invasione arbitraria di terreni (art. 633 c.p.), turbativa violenta del possesso (art. 634 c.p.), danneggiamento (art. 635

<sup>2</sup> P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali*,

Torino, 2022, 458.

c.p.), traffico di stupefacenti (art. 73 Testo unico stupefacenti), ecc.

Come mai, dunque, apparirebbe illegittima una disposizione che mira a colpire condotte in parte già illecite? In altri termini, come comporre le due critiche di segno opposto, l'una che afferma che il reato non sarebbe necessario, l'altra che ne paventa l'illegittimità costituzionale? La prima formulazione del reato, l'art. 434-bis, da un lato intensificava le sanzioni per talune invasioni arbitrarie (triplicando la pena detentiva rispetto all'art. 633 c.p.), dall'altro introduceva due requisiti critici: la soglia delle cinquanta persone e il pericolo (forse, troppo generico) per l'ordine pubblico, l'incolumità e la salute. È così che la l. 199/2022 ha convertito il d.l. con forti modifiche: il reato slitta dai delitti contro l'incolumità pubblica a quelli contro il patrimonio (è il nuovo art. 633-bis); il generico «*scopo di organizzare un raduno*» è sostituito dal «*fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento*»; il riferimento all'ordine pubblico si specifica nella «*inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento*»; la soglia delle cinquanta persone è sostituita da una valutazione «*in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi*»; scompare il riferimento ai meri partecipanti, ora esclusi; resta invece invariata la pena, da tre a sei anni di reclusione (poiché a norma dell'art. 266 c.p.p. le intercettazioni – strumento considerato necessario per la prevenzione – sono consentite per i delitti non colposi la cui pena edittale è superiore nel massimo ai cinque anni).

Allora, la reazione del legislatore ha legittimato e accolto una parte delle critiche, e attesta che un confronto sui contenuti non debba risolversi in uno scontro insanabile tra culture politiche. Certo, anche il nuovo testo non è esente da osservazioni: c'è chi ora lamenta l'assenza della soglia quantitativa e l'eccessiva arbitrarietà attribuita al giudice chiamato a valutare il numero dei partecipanti e il contesto. Forse più fondatamente, si potrebbe osservare che l'aggettivazione “musicale” apposta ai raduni non fosse necessaria. Il dolo specifico “musicale”, in tal senso, limiterebbe l'eventuale punibilità di una più ampia classe di fatti. L'intento implicito è quello di escludere la rilevanza di occupazioni scolastiche, proteste non preavvisate, ecc. Tuttavia, è dubbio che la musica in sé possa rappresentare l'elemento qualificante di un illecito: un simile requisito stride con gli altri che rinviano a veri profili di offensività; anche considerato che «*l'arte e la scienza sono libere*» (art. 33 Cost.) e che la musica rientri tra le finalità promosse dalla Carta costituzionale, e non tra quelle avversate.

In conclusione, il sicuro miglioramento delle disposizioni attuato dal Parlamento non cancella del tutto, o persino evidenzia, i dubbi sull'opportunità della decretazione d'urgenza in materia penale, soprattutto se l'intervento tocca ambiti che si prestano a battaglie identitarie. In ogni caso, la libertà non è morta e, forse, nemmeno la cultura dei *free party*.

## ***Il Manifesto dell'UCPI come forma di resistenza al populismo giudiziario.***

GAIA FRISTACHI

Crisi di legittimazione del potere rappresentativo, globalizzazione, flussi migratori, deterioramento dei sistemi democratici, incremento delle diseguaglianze sociali ed economiche, clientelismo, corruzione e *austerità* sono solo alcuni dei fallimenti imputabili agli Stati contemporanei che hanno favorito, a partire dagli anni Ottanta, l'ascesa dei movimenti populistici in tutto il mondo.

Secondo alcuni il populismo costituisce una sorta di derivato naturale del sistema di democrazia rappresentativa; secondo altri, invece, esso costituisce un risvolto patologico dello stesso. Ciò che è certo è che il populismo è un fenomeno poliedrico, caratterizzato da un buon grado di precarietà definitoria. L'incapacità di fornirne una definizione univoca deriva proprio dalla sua camaleontica dinamicità: difatti, il discorso populista non risparmia nessun aspetto della vita sociale e civile, men che meno il campo giuridico. Anzi, il diritto penale diviene con sempre più impeto il luogo di scontro privilegiato delle istanze populiste.

Il populismo demagogico non può infatti raggiungere il proprio scopo politico senza inficiare le garanzie proprie della sfera giudiziaria. Pertanto, la narrazione populista, attraverso un'ardita strumentalizzazione politica del diritto penale, sobilla la sua fonte di legittimità ("noi, il popolo") contro coloro che siedono nei palazzi del potere (*élite* giudiziaria), rivendicando maggiore sicurezza e ordine

pubblico. In presenza di tali umori e sentimenti collettivi, di allarme e di diffidenza sociale, lo Stato è chiamato ad esercitare senza remore il proprio potere punitivo nei confronti di tutti coloro i quali si pongano in posizione di alterità rispetto ad esso.

Il fallimento della funzione rieducativa e risocializzativa dell'istituzione penitenziaria e la sfiducia nel sistema giudiziario (soprattutto nella figura dei giudici) favoriscono l'affermazione di una narrazione vittimologica esasperata, a sua volta espressione di una vocazione giustizialista vendicativa e sommaria, che reclama l'implementazione di politiche penali sempre più severe ed autoritarie. Pertanto, sotto la spinta ideologica populista, il diritto penale contemporaneo sembra essersi congedato *tout court* dai principi di razionalità liberale, dalle garanzie costituzionali e da tutti quei vincoli inderogabili che, a partire dalla seconda metà del Settecento, lo contraddistinguono dallo *ius puniendi* dell'*Ancien Régime*.

In questo contesto di profonda crisi della cultura giuridica liberale si colloca l'iniziativa del Manifesto del Diritto Penale liberale e del giusto processo<sup>3</sup>, redatto dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI). L'idea di redigere un Manifesto di questo tipo origina dall'interlocuzione tra mondo professionale ed accademico e dalla sentita urgenza di porre un freno alla decadenza del garantismo penale.

Il documento elenca trentacinque principi di fondo a cui il diritto penale – sostanziale e processuale – deve essere improntato. Principi imprescindibili che si davano per acquisiti, quasi – oserei dire

<sup>3</sup> Il Manifesto è disponibile *open access* al seguente indirizzo web: [https://www.camerepenali.it/cat/9880/ilmanifesto](https://www.camerepenali.it/cat/9880/ilmanifesto_del_diritto_penale_liberale_e_del_giusto_processo.html)

[sto\\_del\\_diritto\\_penale\\_liberale\\_e\\_del\\_giusto\\_processo.html](https://www.camerepenali.it/cat/9880/ilmanifesto_del_diritto_penale_liberale_e_del_giusto_processo.html).

– per scontati; eppure, l'ipotesi del regresso è sempre dietro l'angolo. D'altra parte, riprendendo le parole di Gian Domenico Caiazza, Presidente dell'UCPI, il diritto penale «o è liberale, o non è»<sup>4</sup>. Il dibattito penalistico del XIX e XX secolo si è per lungo tempo arrovellato sulla ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di ordine/giustizia e il riconoscimento di libertà/diritti.

Lo ricorda anche Cesare Beccaria, nell'*Origine delle pene*: «vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società»<sup>5</sup> (p. 5). Pertanto, il diritto penale liberale opera da argine alla demagogia giudiziaria e al giustizialismo politicizzato, il cui scopo è di minare le fondamenta democratiche su cui si regge il Belpaese.

L'ideologizzazione populista del garantismo penale sacrifica, dunque, l'efficacia della politica criminale a favore della raccolta di consenso elettorale. Punire, punire, punire: diventa questo il *Leitmotiv* del grido populista. L'idea ancestrale della vendetta riemerge come un eco dal passato, soprattutto per alcune fattispecie, quali eccesso colposo di legittima difesa, atti di terrorismo e reati a sfondo sessuale. Si pensi, con riferimento a questi ultimi, al periodico ritorno del tema della castrazione chimica (sebbene non vi siano ancora chiare evidenze scientifiche in merito alla sua effettiva capacità di neutralizzare potenziali minacce future).

L'opera di galvanizzazione dell'opinione pubblica viene poi portata a compimento per il tramite di *mass media* e *social network*: il processo penale viene snaturato della sua valenza simbolica in quanto è la gogna mediatica la vera sentenza di condanna per il *reo*. Ciò nondimeno, la prospettiva forse più preoccupante per il futuro della giustizia è rappresentata dalla tendenza ipertrofica del diritto penale: difatti, la demolizione morale del diritto penale si accompagna alla manipolazione del lessico giuridico per fini elettorali, nonché ad una estensione eccessiva – e probabilmente superflua – del perimetro penale (si pensi al cd. decreto anti-*rave party*). Sembra dunque che lo Stato di diritto si sia spogliato delle proprie prerogative costituzionali, travestendosi più che altro da Stato di polizia. Tuttavia, come sostenuto da Carlo Donolo in un suo volume, risalente all'oramai lontano 1997, la crisi di una Nazione è in primo luogo crisi delle basi morali della società, delle identificazioni e delle speranze collettive, nonché crisi di credibilità delle istituzioni pubbliche (p. 7)<sup>6</sup>.

Il Manifesto dell'UCPI sottolinea pertanto l'esigenza di avviare una riflessione più profonda, che guardi al principio di separazione dei poteri costituzionali, rivendicando la conoscenza e la padronanza di una disciplina che, per sua stessa natura, dato il suo contenuto tecnico, non può essere piegata agli umori transitori del popolo. Sebbene in quest'ultimo risieda il potere sovrano, le

---

<sup>4</sup> Caiazza, G. D. (2019). *Ucpi, il diritto penale deve essere liberale oppure non esiste*. Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, Numero 27, [https://www.ristretti.it/commenti/2019/giugno/pdf3/articolo\\_caiazza.pdf](https://www.ristretti.it/commenti/2019/giugno/pdf3/articolo_caiazza.pdf).

<sup>5</sup> Beccaria, C. (2022). *Dei delitti e delle pene*. Edizione commentata da Patrizio Gonnella e Susanna Marietti. Torino: Giappichelli Editore.

<sup>6</sup> Donolo, C. (1997). *L'intelligenza delle istituzioni*. Milano: Feltrinelli Editore.

logiche del consenso politico dovrebbero astenersi dall'intaccare sfere di attribuzione che non lo riguardano. Tale palingenesi culturale può originare soltanto da un confronto arricchente tra sistema politico e giudiziario, coinvolgendo esperti professionisti ed accademici.

Il Manifesto probabilmente non si configura come un documento rivoluzionario, né tantomeno produrrà esiti miracolosi; tuttavia, il peso dei contenuti condensati all'interno di quelle poche pagine costituirà certamente una miccia per il dibattito scientifico. Una miccia che si spera non dia alle fiamme, bensì che illumini il futuro del diritto penale.

## *Un diritto penale liberale contro il diritto penale populista*

GIORGIO RIDOLFI

Molta acqua, e non delle più pulite, è passata sotto i ponti nel periodo trascorso dalla pubblicazione, nel 2019, del *Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo*, redatto dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Tale iniziativa nasceva dalla convinzione – o dalla speranza – che i principi fondamentali del diritto penale «siano più ignorati che reietti, più fraintesi che consapevolmente avversati», di modo che fosse ancora possibile, entro certi limiti, correre ai ripari. Il diritto penale, in quanto diritto intrinsecamente eccezionale, doveva così, secondo gli estensori, rivendicare la sua estraneità a tutte le teologie secolarizzate, essendo «costituito, da un lato, dalla protezione dei diritti individuali, civili e politici; dall'altro, dal delineare una organizzazione del potere capace di tutelarli e garantirli». Come si diceva cioè con un'espressione pregnante, nella locuzione “diritto penale” il sostantivo deve sempre prevalere sull'aggettivo.

Gli ultimi anni, come è noto, non sono stati particolarmente propizi per un simile dibattito, in particolar modo a causa di eventi che hanno spostato il faro dell'attenzione su questioni che sembravano di più immediata presa e di più scottante attualità. Anche uno scandalo come quello della penosa situazione delle carceri italiane, che uno Stato di diritto dovrebbe, in realtà, avere maggiormente a cuore proprio in pendenza di una pandemia, è stato dimenticato in favore

di altri dibattiti, a volte più vuoti e, dunque, più comodi per la politica. A ricordarci che i problemi non svaniscono evitando di parlarne, è così dovuto intervenire un opportuno convegno, che l'Unione ha organizzato nei giorni 18 e 19 dello scorso novembre per rilanciare il suo vibrante messaggio di civiltà giuridica.

Leggendo il *Manifesto*, che si compone di un'introduzione "apologetica" e di 35 punti, si è in realtà spinti in un primo momento a pensare che esso è forse un po' invecchiato, in quanto parlava a un Paese in cui l'avanzata del populismo sembrava inarrestabile. Costatazione, tuttavia, questa quantomai fuorviante, giacché, se le magnifiche sorti e progressive del populismo politico sembrano essersi arrestate – ma la notizia della sua morte, avrebbe detto Mark Twain, è fortemente esagerata –, non lo stesso può dirsi del populismo giuridico e giudiziario, che ha in Italia una fortuna sicuramente di più lunga data e che gode ancora di una salute piuttosto salda. Si può anzi affermare, come suggerisce il punto 17 – «le leggi penali sono irrazionalmente vessatorie quando sono strumentali all'ottenimento di consensi elettorali garantiti dalla enfattizzazione di singoli fatti di cronaca drammatizzati dai *media*» – che il populismo politico si è servito del populismo giuridico e giudiziario come trampolino e gli ha dato nuova linfa vitale, ammesso che ce ne fosse bisogno.

Il maggiore sintomo di questa continua reviviscenza, lamentano i penalisti italiani, si manifesta con l'ingravescente crisi del garantismo, che ha portato a perdere di vista il principio per cui «umanità e dignità sono valori irriducibili di ogni uomo, anche se colpevole» (punto 4),

fino a non saper più riconoscere che chi subisce «l'“attacco” del potere pubblico» (punto 22) rappresenta comunque, nel processo, la parte debole. Tale crisi è segnata non solo dal frequente tentativo di ridurre per legge le garanzie degli imputati, ma anche da una sempre più marcata sproporzione tra il dettato delle norme, di per sé garantista, e la loro reale applicazione. Tutto questo mentre ci si muove, per citare le parole di Luigi Ferrajoli, anche verso un'amministrativizzazione del diritto penale, che agisce con pene atipiche, applicabili prima o al di fuori del processo, ed è incentrato su reati di pericolo e su misure di sicurezza e di prevenzione (punti 34 e 35). Ma questi interventi, avendo ad oggetto obiettivi di natura sociale, finiscono per prescindere dall'accertamento dell'eventuale colpevolezza dei soggetti che si trovano per primi a pagarne il prezzo, come nei casi delle interdittive e dei sequestri per mafia, che possono rovinare tanto la reputazione quanto il patrimonio di persone innocenti (anzi, spesso contestualmente riconosciute tali). I principi del "minimo sacrificio necessario" (punto 5), dell'irretroattività e della chiara delimitazione del fatto rilevante (punti 10 e 11), che già nelle pene afflittive dovrebbero garantire anche i criminali più abietti, sperimentano, dunque, in questo caso una torsione ancor più inaccettabile. L'analisi del *Manifesto* è, a tale riguardo, accorata, nel momento in cui rileva che «il processo non è più il luogo di accertamento del fatto e delle responsabilità, ma strumento di lotta e repressione, mentre l'esecuzione della pena tende a smarrire ogni collegamento con la gravità della violazione e con la sua finalità

rieducativa». Il processo e le sue conseguenze sono diventati, a tutti gli effetti, da molto tempo il teatro di una “collaborazione concorrenziale” tra i poteri dello Stato che, prendendo a pretesto la necessità di difendere il bene comune da fenomeni come il terrorismo, la criminalità o la corruzione, hanno assunto anche per l’ordinaria amministrazione il precetto *à la guerre comme à la guerre*. Nessuno può, a questo punto, stupirsi di come negli ultimi trent’anni si sia assistito alla trasformazione “iperbolica” di inchieste giudiziarie in “soluzioni finali”, accompagnata, dal punto di vista legislativo, dalla proliferazione di decreti-legge e decreti legislativi, anche in situazioni di solo apparente necessità e urgenza; e, dal punto di vista giudiziario, da un’evidente deriva ermeneutica delle corti penali, che sembrano aver dismesso ogni ruolo di terzietà (punto 25) e si reputano ormai legittimate, anche con procedimenti analogici *in malam partem* (punto 14), a delineare in autonomia fattispecie criminose non descritte in alcun documento giuridico.

Pochi, tuttavia, sembrano preoccuparsi della naturale conclusione di questo sviluppo, che culmina nella messa da parte di fatto di un principio fondamentale, come quello della presunzione di innocenza (punto 19). Come altro possono interpretarsi, d’altronde, la diuturna battaglia nei confronti dell’istituto della prescrizione (da non confondersi, tra l’altro, con il principio della ragionevole durata del processo, di cui al punto 31), senza considerazione alcuna dell’eventuale avvenuta risocializzazione del presunto colpevole (punto 8), l’abuso della carcerazione preventiva (punto 23), il ricorso sistematico al carcere, visto come

una sorta di “passaggio obbligato” prima di considerare le eventuali pene alternative, oppure l’aumento delle intercettazioni invasive e l’auspicata introduzione di strumenti di indagine “riprovevoli” (agente provocatore, whistleblower)?

Che i penalisti italiani non siano, comunque, del tutto isolati nella loro battaglia emerge dalla recente pubblicazione del saggio *L’inganno* di Alessandro Barbano, che porta come sottotitolo *Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene*. In esso, in realtà, ci si focalizza sull’azione ormai onnipervasiva delle misure di prevenzione, su cui non a caso insistono gli ultimi due punti del *Manifesto*, ma si legge in controluce tutta l’indignazione civile nei confronti dei cascami del populismo sull’“etica” giuridica vigente. E non è un caso che Barbano parli esplicitamente di un “diritto dei cattivi”, richiamando a una coloritura morale che, anche quando fosse giustificata – ed è cosa tutta da dimostrare –, non avrebbe alcun peso dirimente sulla legittimità dell’azione penale. Nel libro, tuttavia, c’è un versante in più, che nel *Manifesto* per evidenti ragioni non può trovarsi, e cioè quello della critica al potere dei buoni; perché di un potere si tratta, non solo con tutte le sue prerogative ricattatorie, in buona o in cattiva fede, ma anche con gli spazi lasciati aperti per chi, come i Viceré di De Roberto, nascosto dietro il volto illuminato degli eroi, vuole soprattutto farsi gli affari propri, speculando in questo caso, come ci raccontano le cronache contemporanee, sulle miserie di chi da un giorno all’altro ha visto calare su di sé la ghigliottina della prevenzione. Il diritto dei cattivi diviene così, nel caso “migliore”,

il napalm degli stolidi fautori del *fiat iustitia pereat mundus* e, in quello peggiore, la comoda maschera dell'eterno opportunismo italico.

È possibile, dunque, rallegrarsi del fatto che, rispetto a tale questione, il buon senso c'è, e non sempre se ne sta nascosto per paura del senso comune. E, d'altra parte, il fatto che le schiere dei resistenti non sono numerose, non significa affatto che una battaglia per la civiltà giuridica non appaia ancor più necessaria.

## **Il Comitato tecnico-scientifico dell'OSLE:**

- *Giuseppe Acocella*, Coordinatore dell'Osservatorio;
- *Ersilia Crobe*, sezione “*Politiche amministrative*”;
- *Carmine De Angelis*, sezione “*Istituzioni e federalismo*”;
- *Elia Fiorillo*, sezione “*Comunicazione*”;
- *Diego Forestieri*, sezione “*Società*”;
- *Giorgio Ridolfi*, sezione “*Diritto e Politica*”;
- *Antonio Scoppettuolo*, sezione “*Fondamenti Culturali*”;
- *Stefano Sepe*, sezione “*Pubblica Amministrazione*”.

*Segretario dell'Osle: Gaia Fristachi*

Per proporre un contributo per la newsletter scrivere a: [redazione@osle.it](mailto:redazione@osle.it)